



*Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici*

*fitosanitario@cert.regione.piemonte.it
piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it*

Data

Spett.le

Protocollo

Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese (Agrion)

Classificazione 7.60.100, 4/2023A-Risposte

Via Faliceto, 24 – Manta di Saluzzo (CN)
fondazioneagricolturapiemontese@legalmail.it

Alla c.a. del Dott. Lorenzo Berra, Dott. Luca Nari, Dott. Simone Bardella

l.berra@agrion.it, l.nari@agrion.it; s.bardella@agrion.it

E p.c.

alle Organizzazioni professionali agricole

ai Soggetti erogatori di consulenza fitosanitaria

ai Centri di Assistenza Agricola (CAA)

all'Agenzia Regionale Piemontese per l'Erogazione in Agricoltura (ARPEA)

alla Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e della Valle d'Aosta e ai relativi Ordini Provinciali

al Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di AL-AT-CN-TO-AO

al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati delle province di Vercelli e Biella

al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Novara

al Collegio regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati del Piemonte e della Valle d'Aosta

al Comando Regionale dei Carabinieri Forestali

al Settore attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica

al Settore programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

al Settore servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

Oggetto: Concessione deroga territoriale ai Disciplinari di Produzione Integrata 2023 della Regione Piemonte (approvati con D.D n. 216 del 08/03/2023) per l'Intervento di sviluppo rurale SRA01 - ACA 1 (Produzione integrata) - Reg. UE n. 2021/2115 nonché per l'applicazione del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, ai sensi della legge n. 4 del 03.02.2011 e per l'applicazione dei



*Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici*

*fitosanitario@cert.regione.piemonte.it
piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it*

programmi operativi per le tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale di cui al Reg. CE 1308/2013 e s.m.i per l'impiego dei formulati commerciali CHIKARA 25 WG, MATSUDA 25 WG e GOLDWIND contenenti la sostanza attiva flazasulfuron per il controllo di infestanti graminacee e dicotiledoni su impianti in produzione di pomacee e nocciolo.

Con riferimento alla richiesta pervenuta al Settore scrivente dalla Fondazione per la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura Piemontese (Agrion) in data 08/03/2023 prot. n. 6571, relativa alla possibilità di impiegare in deroga i formulati commerciali **CHIKARA 25 WG, MATSUDA 25 WG e GOLDWIND** contenenti la s.a. flazasulfuron per il **diserbo di infestanti graminacee e dicotiledoni su impianti in produzione di pomacee e nocciolo**, si comunica quanto segue:

- considerato che il Ministero della Salute ha autorizzato in data 23 febbraio 2023 l'estensione di impiego per situazioni di emergenza fitosanitaria (art. 53 paragrafo 1 del Reg. CE n. 1107/2009) dei formulati commerciali **CHIKARA 25 WG, MATSUDA 25 WG e GOLDWIND** il cui impiego è ammesso per 120 giorni nel periodo che va dal **23 febbraio** sino al **22 giugno 2023**;
- considerato che la problematica delle infestanti resistenti su colture perenni è in costante crescita in conseguenza anche della ridotta disponibilità di prodotti fitosanitari autorizzati aventi differenti meccanismi d'azione;
- considerato che l'alternanza dei meccanismi d'azione rappresenta una delle buone pratiche di prevenzione e gestione delle popolazioni di infestanti resistenti agli erbicidi;
- considerato che la s.a. flazasulfuron appartiene alla famiglia chimica delle Solfoniluree, facente parte del gruppo degli inibitori dell'Acetolattato sintasi (ALS), meccanismo d'azione B, rappresentando pertanto una valida alternativa ai meccanismi d'azione degli erbicidi attualmente autorizzati sulle colture in oggetto;

si autorizza per la campagna 2023 in tutto l'areale piemontese l'impiego ad anni alterni su impianti in produzione dei formulati commerciali CHIKARA 25 WG, MATSUDA 25 WG e GOLDWIND a base di flazasulfuron per il diserbo di pomacee e nocciolo. Si rammenta l'obbligo di effettuare il diserbo localizzato solo in bande lungo la fila; inoltre per proteggere le acque sotterranee e gli organismi acquatici non impiegare su terreni sabbiosi e la superficie



*Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici*

*fitosanitario@cert.regione.piemonte.it
piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it*

massima sulla quale intervenire è il 30%. Si evidenzia inoltre che essendo la s.a. residuale il quantitativo massimo di glifosate impiegabile è di 6 l/ha.

Si rammenta l'obbligo di rispettare tutti i vincoli e le condizioni di utilizzo che vengono riportati in etichetta.

È necessario inoltre il rispetto dell'art. 96, comma 9, 9 bis e 9 ter della L.R. n. 1/2019 come modificata dalla L.R n. 25/2021 all'art. 41 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale - anno 2021) che prevede:

9. “Per tutelare le api e gli altri insetti pronubi, è fatto divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari insetticidi ed acaricidi durante le fioriture delle colture agrarie, ornamentali e della vegetazione spontanea. Tale divieto è esteso ai prodotti fungicidi, diserbanti e ad altri prodotti fitosanitari e biocidi, qualora riportino nelle etichette indicazioni di pericolo e tossicità per le api e gli altri insetti pronubi. Per periodo di fioritura si intende l'intervallo dall'inizio dell'apertura dei petali alla caduta degli stessi.”.

9 bis. “Il divieto di cui al comma 9 è fatto valere anche per i trattamenti effettuati in presenza di secrezioni nettariifere extraflorali e di melata, nonché in presenza di fioriture della vegetazione spontanea sottostante o contigua alle coltivazioni. Tale divieto decade se si provvede mediante preventivo interrimento, trinciatura o sfalcio con successivo disseccamento del materiale vegetale, in modo che non risulti più attrattivo per le api e gli altri pronubi”.

9 ter. “Sulle colture orticole caratterizzate da fioriture prolungate su buona parte del ciclo di coltivazione, sono consentiti i trattamenti con prodotti fitosanitari a condizione che vengano effettuati gli interventi obbligatori sulle fioriture della vegetazione spontanea descritti al comma 9 bis, allo scopo di eliminare la loro attrattività. I trattamenti devono in ogni caso essere effettuati durante le ore di minore attività delle api e degli altri insetti pronubi.”

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE FITOSANITARIO E SERVIZI
TECNICO-SCIENTIFICI*

Dott.ssa Luisa Ricci

*(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. 82/2005)*